



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia **N.R.G. 491/2022** promossa da

EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv.to STRADA FEDERICO che la rappresenta e difende come da procura in atti

ricorrente

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale

resistente

OGGETTO: azione di accertamento avverso diffida ad adempiere

All'udienza del 23/01/2024 le parti concludevano come in atti

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 12.08.2022, EasyJet Airline Company Limited ha proposto opposizione avverso la diffida ad adempiere Prot. 1500.2./09/2021.0588408 notificatale da INPS il 3.09.2021, emessa sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021002893/DDL del 2.09.2021 e notificato contestualmente alla diffida. Ha chiesto al Giudice:

- 1) accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria dell'INPS con riferimento agli importi e ai titoli di cui alla diffida ad adempiere Prot. INPS.1500.02/09.2021.0588408;
- 2) accertare e dichiarare che easyJet Airline Company Limited non è tenuta al pagamento degli importi indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione INPS n. 2021002893/DDL del 02/09/2021 né nella conseguente diffida;
- 3) in via subordinata, rideterminare l'ammontare delle somme asseritamente dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi di mora in ragione di quanto esposto nel presente ricorso, previo - se del caso - esperimento di CTU contabile.
- 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

Parte attrice ha esposto che, con la sopra menzionata diffida (la terza notificata alla società in seguito all'accesso ispettivo del 1.03.2019, le precedenti due diffide essendo oggetto del precedente giudizio R.G. N. 264/2021 tutt'ora pendente dinanzi al Tribunale di Varese), INPS richiedeva ad EasyJet il pagamento dell'importo di €3.264.353,56 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 1/2017 al 12/2019 e di



€2.064.257,02 a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia per il periodo dal 1/2017 al 12/2019, dunque di complessivi €5.328.610,58.

La pretesa era originata dagli accertamenti svolti da INPS, con riferimento al suindicato periodo, sulla posizione contributiva contraddistinta dalla matricola aziendale INPS 8712422354, con specifico riferimento alle seguenti voci retributive, previste dal contratto collettivo applicato dalla Società:

- indennità di posizionamento per assistenti di volo e piloti (identificate sul Libro Unico del Lavoro con i codici **2836** e **2837**);
- riserva in aeroporto (**2838**) ;
- indennità di tratta istruttore (**2878**);
- indennità di volo straordinaria (c.d. “Loyalty Bonus”)(**2810**);
- indennità permesso sindacale (**3611**);
- indennità di flessibilità di turno (**2876**);
- indennità integrativa di volo (**2833**);
- indennità di volo pilot manager (**2885**);
- indennità di volo first officer (**2902**);

gli ispettori avevano ritenuto che tali voci retributive non fossero riconducibili all’attività di volo effettuata dai dipendenti di easyJet e che pertanto le stesse non potessero essere sottoposte alla peculiare disciplina contributiva delle indennità di volo di cui all’art. 51, co. 6 del TUIR.

A sostegno della propria pretesa, EasyJet ha eccepito: l’intervenuta decadenza dell’INPS dal potere di muovere le contestazioni di cui al verbale, essendo stato il verbale notificato oltre il termine di 90 giorni previsto per la contestazione degli addebiti amministrativi dall’art. 14, co. 2 L. 689/1981; nel merito, che le indennità in contestazione, espressamente previste dalla contrattazione collettiva applicata in conformità all’art. 907 cod. nav., erano da qualificare quali “indennità di volo” in quanto riferibili ad attività prestata in volo, pertanto correttamente dovendo beneficiare del relativo trattamento contributivo; in ogni caso, l’inapplicabilità delle sanzioni previste per la fattispecie dell’evasione contributiva di cui all’art. 116, co. 8, lett. b), L. 388/2000., essendo configurabile al più la differente fattispecie dell’omissione contributiva di cui alla lett. a); infine, che i conteggi dell’Istituto di cui all’Allegato 1 al verbale di accertamento erano errati con riferimento alla voce 3611 (indennità per attività sindacale), non avendo l’INPS considerato che dal maggio 2017 la Compagnia aveva sottoposto ad imposizione contributiva il 100% di tale voce, come evincibile dal LUL acquisito dall’INPS e dai cedolini esempio allegati sub doc. 15, dovendo il verbale pertanto essere in ogni caso rettificato.

Si è costituito l’INPS, contestando quando ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso, evidenziando in particolare che il regime contributivo applicabile alle indennità di volo presuppone in ogni caso la stretta connessione alla prestazione di servizio in volo, pertanto non essendo applicabile alle indennità oggetto



dell'accertamento, trattandosi di emolumenti compensativi riferiti ad attività d'ufficio, a terra, sindacale o per compensare la fedeltà aziendale, come accertato dagli ispettori.

La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale degli ispettori dell'INPS.

All'udienza del 23.01.2024, l'INPS ha dato atto di aver depositato conteggi aggiornati relativi al codice **3611**, avuto riguardo alla contestazione contenuta a p. 33 del ricorso, relativa al periodo maggio 2017-dicembre 2019; l'Istituto ha dichiarato pertanto che ad esito del ricalcolo "sono da ritenere nulli, sul codice 3611, gli addebiti per contributi per € 23.000,59, per somme aggiuntive per € 14.257,98 per un totale di € 37.258,58", rideterminando pertanto la propria pretesa nella differenza tra quanto risultante dal verbale e l'importo di € 37.258,58 non dovuto. Le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.

2.Ciò premesso in fatto, va in primo luogo disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalla società ex art. 14, co. 2 L. 689/1981.

Sul punto, deve in particolare rilevarsi che la normativa appena citata risulta del tutto inconferente rispetto alla fattispecie di cui è causa del recupero dei contributi e sanzioni civili da parte dell'INPS, disciplinando in via esclusiva il differente procedimento relativo alla contestazione delle sanzioni amministrative da parte della P.A., comminate con ordinanza ingiunzione.

Ed infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere che "l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs., esclude l'applicabilità della procedura di cui alla l. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione" (così Cass., ord. n. 183 del 2022; v. anche Cass., ord. n. 4225 del 2018).

Già in termini generali, pertanto, l'eventuale notifica oltre 90 giorni del verbale di accertamento e contestazione costituisce circostanza insuscettibile di produrre quale effetto la preclusione della possibilità dell'INPS di recuperare i contributi e le sanzioni aggiuntive di cui al verbale, non essendo applicabile alla fattispecie in considerazione la disciplina di cui all'art. 14 cit..

Peraltro, anche al di là di tali assorbenti rilievi, ad abundantiam si osserva che nel caso in esame l'eccezione risulta comunque infondata avuto riguardo alla complessità dell'accertamento effettuato nella specie dagli ispettori, accertamento che ha comportato la necessità di esaminare, con riferimento al periodo di causa, una mole considerevole di documentazione (LUL, contratti collettivi aziendali e regolamenti aziendali, contratti di lavoro e cedolini di tutto il personale impiegato presso gli aeroporti italiani, piani di volo relativi agli equipaggi in servizio di una società delle dimensioni di EasyJet), acquisita in tempi successivi, documentazione successivamente oggetto di approfondita



analisi con riferimento alle singole voci in contestazione, inoltre con necessità di tener conto della sopravvenuta circolare INPS relativa all'indennità di tratta alla quale gli ispettori si sono successivamente adeguati nel procedere all'accertamento (v. dichiarazioni rese dal teste PEZZELLA); infine, si è resa necessaria la verifica ed elaborazione dettagliata delle precise spettanze rivendicate dall'INPS con riferimento ad ogni singolo lavoratore coinvolto (come emergente dalla disamina dell'Allegato 1 al verbale), con il conseguente ricalcolo dell'imponibile previdenziale riferito a ciascun dipendente per ogni mensilità del periodo di riferimento. Tenuto conto delle circostanze concrete e della difficoltà del caso, pertanto, il tempo impiegato per l'accertamento è ritenuto in ogni caso congruo.

3. Passando ora alla disamina del merito, l'art. 907 cod. nav., rubricato "indennità di volo", prevede: "Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi".

Con riferimento al regime contributivo applicabile, l'art. 51, co. 6 TUIR stabilisce: "Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo (...) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione".

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, co. 19 del D.L. 145/2013, "*Per l'anno 2014* le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare" e ai sensi dell'art. 28 del D.L. 133/2014 "*per gli anni 2015, 2016 e 2017* le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare".

4. In ordine alla ripartizione dell'onere della prova nella controversia di cui è causa, costituisce principio generale più volte enunciato dalla Corte di Cassazione quello secondo cui "laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese



di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione" (v. ex multis Cass., sent. n. 16639 del 2014; ord. n. 18160 del 2018).

Pertanto, nel caso di fattispecie – quali quelle di cui è causa - derogatorie rispetto al generale principio dell'assoggettamento a contribuzione di tutte le somme erogate dal datore di lavoro al prestatore di lavoro in relazione all'attività prestata, incombe dunque sul datore di lavoro che intenda beneficiare dell'agevolazione l'onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti applicativi.

5.Ciò premesso, va ora rilevato che il presente giudizio non ha ad oggetto né l'indennità di volo c.d. minima garantita, né l'indennità di tratta.

Con il verbale di accertamento in questa sede in considerazione, diversamente, l'INPS ha contestato ad EasyJet la non assoggettabilità al regime contributivo di cui all'art. 51, co. 6 TUIR di un serie di ulteriori indennità corrisposte al personale di volo, formalmente qualificate dalla società quali "indennità di volo", tuttavia secondo l'Istituto senza una effettiva correlazione con il servizio prestato in volo, bensì atte a compensare o premiare differenti situazioni non connesse al servizio svolto in volo, pertanto concorrenti a formare il reddito ai fini contributivi in misura intera (anziché al 50% per gli anni 2018 e 2019, ovvero totalmente esenti per l'anno 2017, sulla base degli esoneri previsti dalla normativa sopra richiamata).

6.Occorre prioritariamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità, in materia di imposte sui redditi, ha più volte avuto modo di definire che cosa debba intendersi per "indennità di volo" ai sensi dell'art. 907 cod. nav. (norma richiamata altresì ai fini della previsione di una deroga alla normale assoggettabilità del reddito all'imposizione fiscale, analogamente a quanto avviene con riferimento all'obbligo contributivo).

La Corte di Cassazione ha in particolare avuto modo di osservare che "il regime fiscale privilegiato "può essere giustificato solo quando il lavoratore svolge un servizio di volo effettivo. Questa conclusione discende dal richiamo operato dal D.P.R. n. 131 del 1978, art. 6, all'art. 907 c.n. Quest'ultima norma stabilisce che "Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi". Nel caso in cui l'erogazione di questa indennità sia scollegata da un servizio a bordo viene meno la ragione giuridica della esenzione e la somma diventa totalmente tassabile come retribuzione. La riduzione della tassabilità della indennità, prevista da una norma di carattere "correttivo ed integrativo", come quella di cui al citato art. 6, si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo, e non può essere estesa oltre la previsione della norma" (Cass. 01/07/2004, n. 12059)" (v. ex multis da ultimo Cass., sent. n. 6680 del 2023).

Ancora, è stato osservato che "In tema di imposte sui redditi, l'agevolazione tributaria prevista dall'art. 51, comma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, consistente nella limitazione della tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente



all'indennità di volo (di cui all'art. 59 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ratione temporis vigente) erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza e pur se commisurato all'indennità di volo fruita nel corso dell'attività lavorativa. Detta agevolazione si giustifica, invero, solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo (...)” (Cass., ord. n. 25642 del 2015).

L'indennità in esame, dunque, deve intendersi comprensiva di una componente di natura risarcitoria, in quanto strettamente correlata al rischio di volo.

7. Inoltre, essendo l'art. 51, co. 6 TUIR una norma derogatoria al generale obbligo di contribuzione, la stessa deve intendersi di stretta interpretazione e non estensibile in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore.

8. Ciò rilevato, nel caso di specie, ribadito che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti applicativi della normativa sopra richiamata grava sulla società ricorrente, trattandosi di fattispecie in relazione alle quali è invocato un esonero contributivo; osservato che la società non risulta aver formulato alcun capitolo di prova in ordine alle modalità di esercizio e al concreto contenuto delle attività di volta in volta in considerazione; alla luce della complessiva documentazione agli atti nonché delle allegazioni difensive delle parti, ritiene il Giudice che le indennità di cui si controverte non siano qualificabili quali “indennità di volo” ai sensi dell'art. 907 cod. nav., non risultando dimostrato che le stesse siano state corrisposte con stretto riferimento al servizio durante il volo, ed anzi, risultando il contrario.

In particolare, si evidenzia quanto segue in relazione alle singole indennità di cui è causa:

-indennità di volo straordinaria (c.d. “Loyalty Bonus”)(**2810**): emolumento che risulta essere corrisposto in maniera fissa in occasione dell'anniversario di assunzione, inoltre non viene corrisposto in alcuna misura se il pilota, prima della data di corresponsione dell'importo, abbia già dato il preavviso di dimissioni o ricevuto il preavviso di licenziamento - come accertato dagli ispettori INPS e non specificamente contestato dalla società; risulta pertanto assente la necessaria correlazione dell'elargizione dell'indennità in esame con l'attività di volo; né la stessa può essere ricondotta ad una sorta di maggiorazione dell'indennità di volo minima garantita, proprio in considerazione delle peculiarità appena richiamate, trattandosi in definitiva di un emolumento premiale corrisposto al dipendente che rimane in azienda; infine, sul punto non può rivestire rilevanza alcuna la giurisprudenza di merito citata dalla società, trattandosi di un precedente relativo ad una controversia sorta tra l'odierna ricorrente ed alcuni lavoratori, a fini retributivi, rispetto alla quale l'INPS - soggetto cui compete in via esclusiva la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo – risulta essere terzo;

-indennità integrativa di volo (**2833**): indennità corrisposta in misura fissa ai piloti apicali che, proprio in ragione delle mansioni amministrative svolte, sono occupati in minor misura in attività di volo, come accertato dagli ispettori INPS e non



specificamente contestato dalla società né diversamente argomentato; trattasi pertanto di indennità atta a compensare i minori introiti a titolo di indennità di volo, dunque non correlata in alcun modo al servizio di volo;

-indennità di posizionamento per assistenti di volo e piloti (identificate sul Libro Unico del Lavoro con i codici **2836** e **2837**): indennità corrisposta al personale quando deve essere spostato in un aeroporto presso il quale inizierà il servizio di volo; durante lo spostamento, il lavoratore è considerato in servizio, tuttavia non è membro dell'equipaggio dell'aereo ma trasportato come passeggero; trattasi pertanto di indennità non strettamente collegata alla prestazione di servizio in volo, semmai propedeutica alla stessa in quanto il servizio in volo inizierà al termine del posizionamento;

-riserva in aeroporto (**2838**): indennità corrisposta al personale chiamato a presenziare nei locali aeroportuali nell'eventualità che altro personale sia impossibilitato a volare e al fine di sostituirlo; in caso di sostituzione, l'indennità non viene corrisposta e il dipendente si vede riconoscere l'indennità di volo; trattasi pertanto di somme corrisposte in assenza di servizio di volo;

-indennità di flessibilità di turno (**2876**): indennità corrisposta al personale che dà la disponibilità alla flessibilità del turno, in funzione compensativa della circostanza di non avere un turno fisso; se il pilota lavora meno del 50% del mese non matura alcun diritto all'indennità; trattasi pertanto di indennità non correlata all'attività di volo svolta;

-indennità di tratta istruttore (**2878**): indennità giornaliera riconosciuta al fine di remunerare la specifica attività di istruttore svolta e altresì in funzione compensativa della mancata retribuzione per le ore di volo non effettuate a causa dello svolgimento di tali mansioni; trattasi di indennità non connessa al servizio di volo, bensì corrisposta proprio in funzione compensativa del mancato svolgimento dello stesso;

-indennità di volo pilot manager (**2885**): indennità corrisposta ai piloti che rivestono la qualifica di comandante di base, per la delicata attività svolta nonché in funzione compensativa delle ore di volo non svolte, pertanto non correlata ad attività di volo;

-indennità di volo first officer (**2902**): indennità corrisposta ad alcuni piloti, per la specifica attività svolta nonché in funzione compensativa delle ore di volo non svolte, pertanto non correlata ad attività di volo;

-indennità permesso sindacale (**3611**): indennità corrisposta ai dipendenti che fruiscono di permessi per lo svolgimento di attività sindacale, pertanto non correlata all'attività di volo.

In definitiva, alla luce di quanto sinora osservato, le indennità esaminate non risultano essere connesse all'effettivo svolgimento di servizio in volo.

Ne consegue l'assoggettabilità di tali emolumenti alla contribuzione in misura intera, non essendo applicabile al caso di specie l'agevolazione di cui all'art. 51, co. 6 TUIR.

9.La pretesa contributiva dell'INPS è pertanto fondata, ciò ad eccezione di quanto di seguito esposto (punto n. 11 della motivazione) con riferimento ai conteggi relativi al codice 3611, limitatamente al periodo maggio 2017-dicembre 2019.



10. Vanno parimenti disattese le doglianze del ricorrente relative alla sanzione applicata.

Ed infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Giudice, non si configura l'omissione contributiva, bensì la differente fattispecie dell'evasione, ogniqualvolta la mancanza dei versamenti contributivi non risulti immediatamente riscontrabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie, ma richieda un accertamento ispettivo dell'INPS: "La fattispecie di omissione contributiva di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass. 11261/10, Cass. 28966/11). L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (v. Cass. 17970/22) in base alle denunce effettuate all'Inps e senza che l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora Cass. 28966/11)" (v. da ultimo Cass., ord. n. 8155 del 2023).

Nel caso di specie, solo in esito al complesso accertamento ispettivo svolto dall'INPS è emerso il mancato pagamento della contribuzione dovuta, il debito contributivo nei confronti dell'Istituto non risultando affatto dalle denunce e registrazioni comunicate dal datore di lavoro.

Ne consegue la correttezza della sanzione applicata con riferimento alla fattispecie dell'elusione.

11. In ordine alla contestazione attorea relativa ai conteggi, nella specie in punto di contribuzione versata dalla società con riferimento all'indennità sindacale (codice **3611**) nel periodo dal maggio 2017 al dicembre 2019 (con esclusione, dunque, del periodo dal gennaio all'aprile 2017), si osserva che l'INPS, a seguito di verifica, ha provveduto alla rettifica della propria pretesa, dichiarando la non debenza del complessivo importo di **€37.258,58** (pari ad €23.000,59 per contributi ed €14.257,98 per somme aggiuntive).

Ne discende la fondatezza del ricorso con esclusivo e limitato riferimento alla questione ora esaminata, dovendosi dichiarare la non debenza della somma di **€37.258,58** (pari ad €23.000,59 per contributi ed €14.257,98 per somme aggiuntive).

12. Tutto ciò complessivamente considerato, il Giudice accerta e dichiara l'insussistenza del credito dell'INPS di **€37.258,58** a titolo di contributi (€23.000,59) e somme aggiuntive (€14.257,98) relativi alla voce indennità permesso sindacale (codice **3611**) riferita al periodo maggio 2017-dicembre 2019; rigetta per il resto il ricorso e per l'effetto conferma la legittimità della residua pretesa creditoria dell'Istituto di **€5.291.352,00** (=€5.328.610,58-€37.258,58) di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021002893/DDL del 02.09.2021 e successiva diffida.

13. In ordine alle spese di lite, in considerazione del limitato accoglimento delle domande della ricorrente (con riferimento esclusivo al codice 3611, periodo maggio



2017-dicembre 2019) e dell'infondatezza delle restanti pretese della società attrice (di cui ai restanti codici), in ragione della reciproca soccombenza, le stesse sono compensate nella misura di 1/10; le restanti spese di lite sono liquidate in favore dell'INPS nella misura di cui in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore e alla natura documentale della causa, all'attività difensiva prestata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- 1.dichiara l'insussistenza del credito di INPS di **€37.258,58** a titolo di contributi e somme aggiuntive relativi alla voce indennità permesso sindacale (codice 3611) riferita al periodo maggio 2017-dicembre 2019;
- 2.rigetta per il resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara la legittimità della residua pretesa creditoria dell'Istituto di **€5.291.352,00** (=€5.328.610,58-€37.258,58) di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021002893/DDI del 02.09.2021 e successiva diffida;
- 3.compensa le spese di lite nella misura di 1/10 e condanna la ricorrente a rifondere l'INPS delle restanti spese di lite, liquidate in **€35.000,00** per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge;
- 4.fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Varese, 23.01.2024

Il Giudice
Federica Cattaneo

